

STATUTO ASSOCIAZIONE “ANAFE”

ART. 1 - Costituzione

- 1.1** É costituita l’Associazione Nazionale Fumo Elettronico (“A.NA.F.E.”).
- 1.2** L’Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.
- 1.3** I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
- 1.4** L’Associazione ha sede in Roma, via Cesare Beccaria, n. 21. La modifica della sede, nonché l’istituzione di sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero è consentita per il tramite di semplice delibera del Consiglio Direttivo
- 1.5** La durata dell’Associazione è illimitata.
- 1.6** L’Associazione aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, riservandosi la possibilità di utilizzarne l’acronimo unitamente alla propria denominazione.
L’Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei Valori Associativi di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

ART. 2 – Finalità

- 2.1** L’Associazione si ispira agli ideali di democrazia, dialogo e tutela della salute; persegue finalità formative, culturali, sociali, educative e di promozione di iniziative attinenti alla sfera del fumo elettronico e della produzione e commercializzazione dei relativi prodotti.
- 2.2** L’Associazione ammette lo svolgimento di attività di natura commerciale solo quando esse siano preordinate alla realizzazione delle finalità associative.
Ogni attività svolta dall’Associazione è coerente con i principi di mercato e libera concorrenza vigenti nell’ordinamento e viene svolta nel completo rispetto degli scopi associativi di cui all’art. 3 dello Statuto Confederale.
- 2.3** In particolare, le finalità dell’Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti, sono le seguenti:
 - la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese e associazioni operanti nel settore della produzione, del commercio, dello studio e della ricerca relativa ai prodotti attinenti al fumo elettronico; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la

- pubblica amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- la stipula di accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - l'agevolazione dello svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze;
 - l'agevolazione dei contatti fra soci aventi specifici interessi sociali, culturali e professionali;
 - l'allargamento degli orizzonti degli operatori del settore affinché sappiano trasmettere la propria professionalità come un bene per la persona ed un valore sociale, anche attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di lezioni nel settore specifico, eventualmente istituendo e gestendo corsi di formazione;
 - la diffusione e la facilitazione di iniziative letterarie e scientifiche di settore, tramite la pubblicazione sia cartacea che on line di opere di genere letterario, saggistico, manualistico;
 - la certificazione e la divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione di documenti, articoli, servizi giornalistici, quotidiani e periodici di settore;
 - l'adesione a similari organizzazioni internazionali;
 - la diffusione dei propri approfondimenti tematici a mezzo stampa, on-line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche;
 - la produzione di materiale didattico e di ricerca;
 - la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, le Università, gli enti pubblici o privati;

2.4 L'Associazione promuove la crescita culturale e civile degli associati anche attraverso l'interscambio di esperienze e risorse.

Può partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché dare impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi.

2.5 L'Associazione può svolgere tutte le attività necessarie al conseguimento delle finalità statutarie e, a mero titolo esemplificativo può:

- organizzare seminari di studio, ricerche, convegni con enti ed istituzioni su temi di interesse generale e della categoria, nonché su tematiche legate alla tutela della salute e al fumo elettronico in generale;
- promuovere accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese; iniziative tese ad affermare politiche di sviluppo e tutela delle imprese al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività nel settore della chimica ad ampio spettro e, in particolare nel settore del fumo elettronico;
- promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- promuovere la fornitura e/o fornire direttamente servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;

- promuovere lo sviluppo e la tutela degli operatori italiani e/o stranieri del settore del fumo elettronico e della chimica in senso lato;
- assumere iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale, oltre che all'ammodernamento ed allo sviluppo delle imprese operanti nel settore della chimica e del fumo elettronico;
- promuovere iniziative editoriali, tradizionali ed on-line, in ottemperanza agli obiettivi generali dell'Associazione;
- costituire strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, nei limiti del raggiungimento degli obiettivi statutari;
- assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
- svolgere attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- redigere, pubblicare e divulgare, anche per il tramite della rete informatica, materiale scientifico, didattico ed informativo;
- organizzare incontri, conferenze, manifestazioni, eventi, seminari di studio e produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, dvd, supporti fonografici, visivi e digitali;
- individuare i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza ed assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- esercitare ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
- promuovere l'istituzione di sedi di rappresentanza;
- promuovere o partecipare a ricerche, anche internazionali, nei settori attinenti alle proprie finalità;
- sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia ed all'Estero operano in settori affini;
- predisporre, gestire e locare siti informatici;
- svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.

ART. 3 – Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;

- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- dai contributi degli aderenti alle iniziative dell'Associazione;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, nonché da sponsorizzazioni di eventi ed iniziative in genere organizzati dall'Associazione;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri enti in genere;
- dai proventi derivanti da convenzioni con enti e amministrazioni per lo svolgimento di iniziative e di servizi;
- da finanziamenti privati e pubblici, anche comunitari, per la realizzazione di iniziative culturali e di formazione;
- dai proventi delle iniziative e delle attività svolte dall'Associazione, ivi comprese quelle editoriali e formative;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive complementari;
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

3.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo e sono indivisibili per tutta la durata dell'Associazione.

3.4 È vietato distribuire utili, avanzi di gestione, nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione.

ART. 4 – Soci

4.1 Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche italiane e straniere, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, nonché enti pubblici e privati, che svolgano attività connesse e/o collegate al mercato del fumo elettronico.

4.2 Possono aderire all'Associazione come Soci effettivi le persone giuridiche e/o fisiche che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi legati al fumo elettronico ed alla loro offerta sui mercati nazionali ed internazionali con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza.

4.3 Possono aderire all'Associazione come Soci aggregati enti o altre persone giuridiche e/o fisiche rappresentative di attività che presentino elementi di

complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'ambito organizzativo e di rappresentanza dei Soci effettivi di Anafe.

- 4.4** La capacità decisionale e la rappresentanza, interna ed esterna dell'associazione, dei Soci aggregati non può in ogni caso essere tale da snaturare la qualificazione rappresentativa di Anafe, nel rispetto dei principi confederali in materia.
- 4.5** Le Associazioni che hanno i requisiti per essere federate come Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.
- 4.6** L'ammissione dei Soci, tanto effettivi che aggregati, avviene su domanda degli interessati, dietro presentazione di almeno due Soci effettivi ed è subordinata alla mancata iscrizione da parte del richiedente ad altre associazioni e/o federazioni e/o altri enti rappresentativi di interessi e/o di istanze del mercato del fumo elettronico (nonché di mercati affini, succedanei e complementari) di natura nazionale e/o sovranazionale. L'iscrizione nel corso del rapporto associativo da parte del socio aggregato agli enti sopra richiamati determina il venir meno di uno dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 4.9 che segue.
- 4.7** La Domanda di ammissione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante del richiedente, è indirizzata al Presidente di Anafe.
La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico confederale e della Carta dei Valori Associativi di Confindustria Federvarie.
Le persone fisiche e/o giuridiche che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.
Nella domanda dovranno essere contenute indicazioni in merito all'attività svolta dal richiedente ed alla sua connessione con il fumo elettronico, nonché indicazioni sulla consistenza organizzativa e sulla organizzazione operativa del richiedente, con particolare riferimento alla propria struttura aziendale, ove esistente, all'ultimo bilancio disponibile e ad ogni altra notizia utile a verificare l'idoneità dello stesso a far parte di Anafe.
Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, il richiedente può chiedere un riesame della domanda da parte del Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia in via definitiva entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta. In caso dei soci aggregati è espressamente escluso il diritto al riesame.
L'adesione impegna il Socio per un anno, che decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accolta la domanda di iscrizione.
- 4.8** Lo status di Socio si acquista alla data della delibera di ammissione, previo versamento della quota associativa per l'anno sociale in corso.
L'eventuale mutamento della ragione sociale del socio, non fa venir meno la qualifica.

- 4.9** La perdita della qualifica di socio avviene per:
- dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto;
 - recesso dal contratto associativo;
 - decadenza, in caso di perdita dei requisiti di ammissione;
 - mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza del termine;
 - decesso;
 - cessazione dell'attività;
 - fallimento;
 - esclusione/espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere conclamatamente contravvenuto alle norme che governano il settore di riferimento e agli obblighi del presente statuto o agli impegni assunti, per motivi di indegnità.
- La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 4.10** È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
- 4.11** Il Socio che per qualunque motivo perda la propria qualifica cessa automaticamente da qualsivoglia incarico di rappresentanza esterna che gli sia stato eventualmente conferito.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

- 5.1** I Soci effettivi hanno il diritto di:
- partecipare all'Assemblea se in regola con il contributo e votare direttamente o per delega;
 - essere eletti negli organi sociali;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
 - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 5.2** I Soci aggregati:
- hanno il diritto partecipare al Comitato dei soci aggregati se in regola con il contributo e votare direttamente o per delega;
 - hanno il diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - hanno il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;

- hanno il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo;
- hanno il diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- non possono ricoprire cariche all'interno dell'Assemblea dei soci e, salvo quanto previsto all'art. 8.2, del Consiglio Direttivo;
- non possono ricoprire cariche di rappresentanza diretta, politica o sindacale;
- possono essere eletti all'interno del Collegio dei Probiviri, ove costituito;
- hanno diritto di voto all'interno del Comitato dei soci aggregati;
- sono soggetti al pagamento della quota deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci effettivi, sentito il parere non vincolante del Comitato dei soci aggregati;
- su richiesta possono presenziare alle riunioni di Assemblea con le modalità decise dal Consiglio Direttivo;

5.3 Tutti i Soci (effettivi e aggregati) hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto, il Codice Etico confederale, la Carta dei Valori Associativi di Confindustria Federvarie e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare i contributi stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e del sistema confederale (partecipazione alla vita associativa, divieto di partecipazioni ad organizzazioni concorrenti, ecc.);
- esercitare la propria attività secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale, salvaguardando l'immagine della categoria.

5.4 I soci possono essere compensati per attività professionali non previste dal presente Statuto svolte in favore dell'Associazione.

ART. 6 – Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Comitato dei Soci aggregati;
- Il Collegio dei Probiviri.

6.2 Nel caso in cui l'Associazione superi il numero di 25 soci effettivi o di 250 soci aggregati potrà essere costituito un Organo di Controllo i cui membri restano in carica per la durata di tre anni.

ART. 7 - Assemblea dei soci

- 7.1** L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi.
- 7.2** L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente più anziano.
- 7.3** La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
- 7.4** La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci effettivi: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 7.5** L'Assemblea in sede ordinaria:
- approva il programma annuale;
 - approva, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, il bilancio preventivo, nonché la relazione delle attività ed il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - approva il regolamento dell'Associazione;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, tra questi, il Presidente;
 - elegge i componenti del Collegio dei Proviviri;
 - elegge i componenti dell'Organo di Controllo;
 - elegge al suo interno il Segretario;
 - approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - stabilisce le quote di iscrizione per i soci effettivi da versarsi all'atto di ammissione all'Associazione, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi annuali dei soci effettivi;
 - stabilisce le quote di iscrizione per i soci aggregati da versarsi all'atto di ammissione all'Associazione, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, i contributi annuali dei soci aggregati, sentito il parere non vincolante del Comitato dei soci aggregati;
 - esamina tutte le ulteriori questioni all'ordine del giorno sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
- 7.6** Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il verbale sarà trascritto nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
- 7.7** L'Assemblea in sede straordinaria:
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di scioglimento e

- liquidazione dell'Associazione;
- stabilisce eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- 7.8** L'avviso di convocazione è reso noto per iscritto o attraverso mezzi informatici ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea; è anche reso pubblico nella sede sociale.
- 7.9** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci effettivi aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci effettivi aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci effettivi aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci effettivi aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- 7.10** Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Tuttavia, in sede straordinaria:
- per l'approvazione di deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei soci effettivi aventi diritto al voto ed il voto espressamente favorevole dei membri del Consiglio Direttivo;
 - per le deliberazioni riguardanti eventuali contributi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, è richiesta la maggioranza assoluta dei soci effettivi.
- 7.11** Ciascun socio effettivo può essere portatore di una sola delega di altro socio.
- 7.12** L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tale ultima ipotesi, il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.
- 7.13** Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze. Il regolamento dell'Associazione ne disciplina le modalità di svolgimento.

ART. 8 – Consiglio Direttivo

- 8.1** Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri; il numero dei membri viene deciso dall'Assemblea prima della loro elezione. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente senza limite di mandati.
- 8.2** Nell'ambito dei componenti come individuati dall'Assemblea: i) i soci fondatori che siano ancora soci effettivi, hanno diritto di esprimere, congiuntamente, un membro del Consiglio Direttivo; ii) il Comitato dei soci aggregati ha diritto di esprimere un componente del Consiglio Direttivo.
- 8.3** Qualora il soggetto indicato dal Comitato dei soci aggregati non incontri il gradimento dell'Assemblea dei soci effettivi (gradimento che sarà dato o negato con deliberazione assembleare insindacabile), il Comitato dei soci aggregati potrà indicare entro il termine di 30 giorni dalla delibera negativa dell'assemblea un diverso nominativo che anch'esso sarà soggetto al gradimento dell'Assemblea dei soci effettivi; in caso di inerzia del Comitato ovvero di mancato gradimento espresso dall'Assemblea anche in relazione al secondo nominativo, il delegato sarà scelto dall'Assemblea dei soci effettivi con propria delibera insindacabile, sentito il parere non vincolante del Comitato dei soci aggregati.
- 8.4** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.
Nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un Vice-Presidente (o più Vice Presidenti) ed un Segretario-Tesoriere. Le cariche sociali di Vice-Presidente e Segretario-Tesoriere durano per l'intero mandato del Consiglio Direttivo. Le dimissioni da una di dette cariche non comportano le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo.
- 8.5** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione è reso noto per iscritto o attraverso mezzi informatici ai componenti almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno del Consiglio Direttivo.
- 8.6** Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni, nonché responsabili di eventuali articolazioni interne dell'Associazione, con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione il Segretario redige verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.7** Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano

- espressamente attribuiti all'Assemblea;
- elaborare, ove ritenuto opportuno, i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione a completamento del presente Statuto;
 - determinare le quote di iscrizione per l'adesione alle iniziative promosse dall'Associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di marzo successivo all'esercizio relativo;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività;
 - eleggere il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario/Tesoriere;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - deliberare in merito all'esclusione dei soci;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - stabilire l'eventuale compenso per i soci investiti di particolari incarichi;
 - stabilire il compenso annuale dei componenti dell'organo di Controllo per lo svolgimento della funzione di revisione dei conti;
 - istituire eventuali articolazioni interne dell'Associazione e/o sezioni zonali, i cui coordinatori, se non hanno già diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dai Consiglieri;
 - procedere, all'inizio di ogni anno sociale e ogni volta che ve ne sia la necessità, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

8.8 Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta compenso.

8.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze e di mezzi telematici ed informatici, con le modalità previste dal regolamento.

ART. 9 – Presidente

9.1 Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto in seno a tale organo dall'Assemblea. Può rivestire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo solo ed esclusivamente un socio effettivo. Le dimissioni dalla carica di Presidente non comportano dimissione dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente più anziano esercita le sue funzioni sino alla nuova nomina, da tenersi nel corso della prima Assemblea utile.

9.2 Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

9.4 Alla cessazione del proprio mandato, il Presidente assume la carica di Past President. In tale ruolo ha poteri consultivi, non vincolanti, per la gestione dell'Associazione e, a tal fine, può avanzare proposte e fornire indicazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

ART. 10 – Il Comitato dei Soci Aggregati

10.1 Il Comitato è costituito da tutti i Soci aggregati.

10.2 Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente più anziano.

10.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del Comitato.

10.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di un quinto dei soci effettivi o di un quinto dei soci aggregati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione di Comitato deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.5 Il Comitato dei soci aggregati:

- ha potere propositivo in ordine a questioni e/o argomenti che i soci aggregati intendono portare all'attenzione dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo;
- esprime, con parere consultivo non vincolante, la propria posizione in ordine a questioni e/o argomenti che gli vengono sottoposti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;
- elegge al suo interno un Presidente e uno o due vice-presidenti;
- elegge al suo interno un componente del Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 8.2;
- esamina tutte le ulteriori questioni all'ordine del giorno sollevate dai soci

aggregati.

- 10.6** Di ogni riunione di Comitato deve essere redatto il verbale dal Segretario generale dell'Associazione o, in sua assenza o in mancanza di nomina, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti. Il verbale sarà trascritto nel registro delle riunioni di Comitato dei soci aggregati. Le decisioni del Comitato sono impegnative per tutti i soci aggregati.
- 10.7** L'avviso di convocazione è reso noto per iscritto o attraverso mezzi informatici ai soci aggregati almeno 15 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno dell'assemblea; è anche reso pubblico nella sede sociale.
- 10.8** In prima convocazione il Comitato dei soci aggregati è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei soci aggregati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei soci aggregati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- 10.9** Le deliberazioni del Comitato degli aggregati sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 10.11** Ciascun socio aggregato può essere portatore di una sola delega di altro socio aggregato.
- 10.12** Il Comitato vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tale ultima ipotesi, il Presidente del Comitato può scegliere due scrutatori fra i presenti.
- 10.13** Le riunioni del Comitato potranno svolgersi anche a mezzo di videoconferenze. Il regolamento dell'Associazione ne disciplina le modalità di svolgimento.
- 10.14** Alle riunioni del Comitato può partecipare, oltre al Segretario Generale, anche ogni componente del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 11 – Collegio dei Probiviri

- 11.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al suo interno un Presidente.
- 11.2** Il Collegio dei Probiviri:
- vigila sull'andamento delle attività associative e sul perseguimento dei programmi sociali;

- riferisce all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo le irregolarità riscontrate e/o formula proposte per la migliore gestione dell'attività sociale;
- su richiesta dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, esprime pareri in merito ad argomenti che gli vengono espressamente sottoposti;
- decide, entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione, in ordine ai ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione all'Associazione da parte di aspiranti soci;
- giudica in seconda istanza e nel termine massimo di 60 giorni, con decisione vincolante e previa audizione delle parti, sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione di Conciliazione.

11.3 Il Collegio dei Probiviri, su convocazione del suo Presidente, si riunisce all'occorrenza. Delle riunioni è redatto apposito verbale.

11.4 Ai componenti del Collegio dei Probiviri spetta il rimborso delle spese vive affrontare per l'espletamento del proprio incarico. Tale rimborso è subordinato alla presentazione di idonei giustificativi di spesa.

ART. 12 – Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo è composto di tre membri eletti dall'Assemblea. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche tra soggetti non soci di Anafe e almeno uno di essi deve avere la qualifica di revisore dei conti. I membri dell'Organo di Controllo non possono rivestire altre cariche sociali per l'intera durata del loro mandato. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

12.2 L'Organo di Controllo:

- elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta;
- ove richiesto, riferisce eventuali dati di bilancio, ovvero trasmette i bilanci annuali, agli organi preposti di Confindustria.

12.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuale, determinato dal Consiglio Direttivo, limitatamente all'esercizio della funzione di revisori dei conti.

ART. 13 – Esercizio sociale

13.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Il primo esercizio avrà termine il 31/12/2014.

ART. 14 – Scioglimento

- 14.1** In caso di scioglimento dell'Associazione i beni, le attrezzature e tutto quanto costituisce il patrimonio verranno destinati ad altre associazioni aventi finalità analoghe o venduti per essere, il ricavato, devoluto in beneficenza.

ART. 15 – Composizione delle controversie

- 15.1** Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, anche circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, è devoluta alla composizione amichevole di una commissione di tre Soci effettivi (“Commissione di Conciliazione”), che sarà nominata dall'Assemblea ordinaria ogni tre anni. Contro le decisioni della Commissione di Conciliazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi nel termine di 90 giorni.
- 15.2** I membri della Commissione giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura, previa audizione delle parti interessate.

ART. 16 – Norme transitorie e di rinvio

- 16.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia ai regolamenti dell'Associazione, alle disposizioni legislative vigenti in materia di associazioni, nonché allo Statuto Confindustria Federvarie, ai relativi regolamenti di attuazione e ai principi generali del sistema confederale.
- 16.2** I Soci fondatori sottoscriveranno la copia originale dello statuto e assumeranno la qualità di membri del Consiglio Direttivo per il primo triennio.